IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DISPOSIZIONE N. **137**

DI DATA: **23/11/2023**

OGGETTO: **99195 - PNR - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAL LABORATORIO LAGE - CUP J95F21002830001 - CIG Z733D5C5F6**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da ELENA LISANDRO
Data: 2023.11.24 09:14:38 +01'00'

☑ impegno 1570/23

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DATO ATTO che il Laboratorio di Genomica ed Epigenomica (LAGE) di Area Science Park è una facility dedicata alle analisi di sequenze su DNA e RNA e genotipizzazione (microarrays) basato su un modello open access, che organizza, integra e ottimizza in un'unica struttura risorse, conoscenze ed esperienze.

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito delle Piattaforme Tecnologiche è necessario dotarsi di un servizio di smaltimento dei rifiuti connessi alle attività di laboratorio, per gli adempimenti operativi e normativi del Laboratorio LAGE.

DATO ATTO che, in assenza di soggetti interni all'ente qualificati e in possesso delle adeguate competenze tecniche e professionali necessarie alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di laboratorio, per l'adempimento di dette mansioni è necessario avvalersi del supporto di consulenti esterni all'Ente, e di una ditta autorizzata che assicuri il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Ente consentire un approccio FAIR-by-design al fine di implementare una serie di procedure che garantiscano la riproducibilità delle procedure sperimentali, e che la realizzabilità di tali procedure siano vincolate anche a una corretta gestione dei rifiuti prodotti dal laboratorio LAGE;

RITENUTO pertanto opportuno affidare un servizio di consulenza, smaltimento e trasporto dei rifiuti che tenga conto degli elementi distintivi sopra descritti;

VISTI:

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per il quale è previsto l'affidamento diretto per affidamenti di valore inferiore a euro 140.000,00 IVA esclusa;
- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in Legge 30 luglio 2004, n. 191 e dato atto che non vi sono attualmente convenzioni Consip attive per forniture comparabili con quelli della presente disposizione;
- l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificato dalla L. n. 145 del 30 dicembre 2018 che prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro, non hanno l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTA l'urgenza di assicurare l'operatività del laboratorio garantendo la continuità dello smaltimento dei rifiuti in seguito alla conclusione del precedente contratto per lo smaltimento dei rifiuti del laboratorio LAGE;

DATO ATTO che, in virtù della necessità di, è stato richiesto un preventivo di offerta a ITALSPURGHI ECOLOGIA S.r.l. – abbr. ITS ECOLOGIA S.r.l., con sede a San Dorligo Della Valle, in via Ressel 2, 34018 (TS), P.IVA e C.F. 00310550322, in qualità di fornitore dotato di comprovata esperienza di consulenza e gestione rifiuti di laboratorio;

CONSIDERATA la comprovata esperienza di ITS ECOLOGIA S.r.l. nella consulenza e gestione dei rifiuti di laboratorio;

CONSIDERATO che i prezzi riportati nel preventivo n. 1031/1 presentato da ITS ECOLOGIA S.r.l., appaiono congrui rispetto ai prezzi di mercato, nonché alle prestazioni richieste;

DATO ATTO che

- che il contratto in oggetto sarà valido fino a data 31 agosto 2024;
- l'importo massimo stimato è da considerarsi non garantito e non vincolante per l'Ente e le singole prestazioni verranno fatturate in seguito all'effettiva effettuazione;

RITENUTO:

- di affidare, per le motivazioni in premessa riportate, alla ditta ITS ECOLOGIA S.r.l. il servizio di consulenza sulla gestione dei rifiuti e il servizio di trasporto e smaltimento degli stessi;
- di approvare e sottoscrivere il contratto per il servizio richiesto, allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 6.099,99 IVA compresa, sul cap. capitolo 338 "Altri servizi", cod. prog. 99195, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che sono state effettuate, con esito regolare, le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

VISTI

- l'art. 84 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29/01/2021;
- l'art. 49 comma 6 del D.Lgs 36/2023, che consente di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore agli euro 5.000;

DATO ATTO che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura è Z733D5C5F6 ed il CUP (Codice Unico Progetto) è J95F21002830001;

RICHIAMATE:

- la disposizione del Direttore Generale di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;
- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 10 novembre 2023, n. 363, con oggetto "IV Aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2023", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;
- La delega del Direttore Generale di data 13 novembre 2023, con la quale conferisce al Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica i poteri decisionale, di gestione e di spesa inerenti al controllo della corretta gestione dei rifiuti prodotti presso il Laboratorio LAGE, fino al 31 agosto 2024.

VERIFICATA la disponibilità di euro 4.999,99 + IVA sul capitolo capitolo 338 "Altri servizi", cod. prog. 99195, centro di responsabilità 90;

DISPONE

- di affidare, per le motivazioni in premessa riportate, alla ditta ITS ECOLOGIA l'affidamento del servizio di consulenza, trasporto e smaltimento dei rifiuti del laboratorio LAGE;
- di approvare e sottoscrivere il contratto di servizio, allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 6.099,99 IVA compresa sul capitolo 338 "Altri servizi" del bilancio 2023, cod. progetto 99195, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che le attività sopra descritte attengono alle attività istituzionali dell'Ente.

Il Direttore dell'Istituto Ricerca per
l'Innovazione Tecnologica

Stefano Cozzini



STEFANO
COZZINI

ALLEGATO 1: Preventivo di offerta n. 1031/1 del 17/11/2023

ALLEGATO 2: Contratto per il servizio di manutenzione

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI del Laboratorio LAGE
CIG Z733D5C5F6 CUP J95F21002830001

TRA LE PARTI

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321 (di seguito, Ente)

E

ITALSPURGHI ECOLOGIA S.r.l. – abbr. ITS ECOLOGIA S.r.l., con sede a con sede a San Dorligo Della Valle, in via Ressel 2, 34018 (TS), P.IVA e C.F. 00310550322, (di seguito, Appaltatore)

Art. 1 - Norme Regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il preventivo di offerta **presentato in data 17 novembre 2023** dall'Appaltatore.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti allegati:
 - Preventivo di offerta dell'appaltatore del 17 novembre 2023;
 - Clausole vessatorie.
3. Il Contratto è disciplinato:

a) dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 (d'ora in poi "Il Codice"), dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2022 n. 17, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf;

d) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2023 n. 4, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-integrita-da-pubblicare-AREA-2023.pdf;

4. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. Il servizio ha per oggetto il servizio **di consulenza, trasporto e smaltimento rifiuti, prodotti nell'ambito delle attività del Laboratorio di Genomica ed Epigenomica di Area Science Park,** sito in AREA SCIENCE PARK - Edificio Q1 - Strada Statale 14, km 163,5 Basovizza - 34149 - TS – Italia, come indicato nel preventivo presentato dall'Appaltatore il 17 novembre 2023 (Prot. 1031/1), allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Termini E Durata

1. Il presente contratto è attivo dalla data di stipula e le prestazioni previste dovranno essere completate entro

il termine ultimo del 31 agosto 2024, con le modalità operative e di garanzia previste dal preventivo. Tale termine potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 previo accordo tra le parti e per motivate esigenze.
2. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
3. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 3 – Durata

1. Il presente contratto decorre dalla data di stipula del contratto medesimo e ha validità fino al 31 agosto 2024.

2. L'efficacia del presente contratto si intende comunque cessata qualora sia esaurito l'importo massimo stimato di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 4 – Importo massimo stimato

1. L'importo massimo stimato del presente contratto è pari ad euro 4.999,99 (quattromilanovecentonovantanove/99), IVA di legge esclusa (pari ad euro 6.099,99 IVA inclusa).

2. Gli importi di cui ai precedenti commi sono frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Ente nell'arco temporale di durata del medesimo. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l'ente nei confronti dell'Appaltatore.

3. L'importo massimo stimato del presente contratto è calcolato ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del Codice.

4. L'Ente si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. b), commi 2 e 3 del Codice dei contratti chiedendo all'Appaltatore una variazione delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo stimato di ciascun periodo contrattuale.

Art. 5 - Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI)

1. L'Ente non ha predisposto il documento denominato DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenziali) in quanto la durata per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto non è superiore a 5 uomini-giorno.

Pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a euro 0,00 (zero/00).

2. Resta inteso che qualora l'Ente, con specifico riferimento alle condizioni di svolgimento della prestazione, ravvisi che possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, integrerà i singoli ordinativi di fornitura.

Art. 6 - Oneri aziendali della sicurezza (DVR)

In caso di forniture senza posa in opera e di servizi di natura intellettuale ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice non è prevista la dichiarazione sugli oneri da DVR.

Art. 7 - Corrispettivo del servizio – Listino Prezzi

1. Il corrispettivo delle singole forniture, sino ad esaurimento dell'importo massimo stimato di cui all'art. 4, IVA di legge esclusa è pari al prezzo indicato nel Listino prezzi offerto allegato inviato dall'appaltatore, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e all'accettazione dello stesso.

2. Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'articolo 120, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 120, dopo 6 mesi dalla stipulazione del contratto, in caso di significative variazioni rispetto ai principali elementi di costo che l'Appaltatore è tenuto a sostenere, l'Appaltatore ha diritto a richiedere un aggiornamento del listino prezzi, motivando in ordine alla richiesta anche mediante opportuna documentazione a supporto. L'aggiornamento è operato sulla base di un'istruttoria condotta, in contraddittorio, dal RUP, coadiuvato dal direttore dell'esecuzione se nominato.

Art. 8 - Ordinativi

1. Il presente contratto sarà reso operativo mediante:

a) Emissione della richiesta tramite posta elettronica ordinaria dei singoli servizi da parte del responsabile del Laboratorio Lage, o da un suo delegato, su autorizzazione del responsabile della gestione dei rifiuti prodotti presso il Laboratorio LAGE.
b) conferma da parte dell'Appaltatore della ricezione della richiesta, con indicazione dei tempi presumibili di realizzazione del servizio.

3. Gli ordinativi non possono essere emessi qualora sia esaurito l'importo massimo di cui all'articolo 4, salvo l'applicazione delle clausole di cui al punto 4 del medesimo articolo.

Art. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

2. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 16 del Codice per evitare situazioni di conflitto di interesse.

3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

4. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

5. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare la conseguente risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 22.

Art. 10– Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 11 – Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo in favore dell'Appaltatore è effettuato sulla base delle fatture emesse dall'Appaltatore conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente contratto e dagli ordinativi emessi.

2. La fatturazione avviene ad ogni singola fornitura, salvo diverso accordo tra le parti per l'emissione di fatture periodiche relative a tutti gli ordinativi evasi.

3. Tutte le fatture dovranno contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gare) Z733D5C5F6 e al CUP J95F21002830001 Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

4. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.

5. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato al Concessionario l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.

6. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

7. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

8. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

9. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park è: **UF6YGC.**

10. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

11. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. 96279904B1, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 13 – Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti

attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Area Science Park.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e no, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Art. 15 – Responsabilità civile

1. L'Appaltatore risponde dei danni arrecati dai propri dipendenti e incaricati ai beni dell'Ente, nonché a terze persone o a cose di terzi con i quali venga in contatto in ragione dello svolgimento delle attività oggetto della contratto.

2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti.

3. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio/fornitura svolto/a, anche nel caso in cui sia stato autorizzato a subaffidare a terzi parte del/della servizio/fornitura.

Art. 16 - Subappalto

1. Non è previsto il ricorso al subappalto da parte dell'Appaltatore.

Art. 17 – Facoltà unilaterale di recesso

1. L'Ente avrà facoltà di recedere, in qualsiasi momento, unilateralmente dal contratto, dandone comunicazione all'Appaltatore con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Ente, che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione stessa.

3. In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e / o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

4. L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal presente atto per ragioni impreviste ed imprevedibili emerse nel corso della gestione e per ragioni di interesse pubblico.

Art. 18 – Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto e/o dai singolo ordinativi, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 19– Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG assegnato al contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 20 - Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;

b) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;

c) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;

d) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione.

e) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad Area Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 21 – Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dagli art. 94, 95, 98 e 99 del Codice.

3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 1, del Codice.

4. Costituisce causa di risoluzione del contratto il venir meno dei requisiti di idoneità professionale previsti per l'esecuzione del servizio.

5. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 22 – Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte dal presente contratto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zero-virgola-tre -per-mille) e l'1‰ (uno-per-mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

2. Nel caso venga applicato un numero di penali superiore a 10 (dieci), l'Ente si riserva il diritto alla risoluzione del contratto.

3. La richiesta di pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

4. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Ente può trattenere l'importo delle penali in sede di liquidazione delle fatture

Art. 23 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto, salvo quanto previsto dall'art. 124 del Codice. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Area Science Park proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
2. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 68, comma 17, del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Area Science Park interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 24 – Responsabile Unico del Progetto

1. Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica dell'Ente.

2. Eventuali variazioni rispetto alle responsabilità sopra indicate saranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore.

Art. 25 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto della concessione vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del presente contratto e di tutto gli atti esecutivi conseguenti.

2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 26 – Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 27 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

ART. 28 - SPESE E IMPOSTE

Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Trieste 23/11/2023

Per Area Science Park

per l'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

ALLEGATI

- Preventivo n.1031/1 del 17/11/2023
- Clausole vessatorie
- Modello Tracciabilità dei flussi finanziari

Spett.
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologia di Trieste
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99
34149 Trieste

San Dorligo della Valle (TS), lì 17/11/2023

Prot. 1031/1

OGGETTO: Offerta per il servizio di trasporto e smaltimento Vs. rifiuti

Come da vs. gentile richiesta Vi inviamo la quotazione per il seguente servizio da svolgere presso Vs. sede:

Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri – con analisi o SDS prodotto	**CER 070704**	
Costo smaltimento (cod. int. 702)	**€/kg**	**0,965**
Minimo fatturabile	**€**	**140,000**
Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	**CER 070710**	
Costo smaltimento (cod. int. 702)	**€/kg**	**0,865**
Minimo fatturabile	**€**	**140,000**
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	**CER 150202**	
Costo smaltimento (cod. int. 702)	**€/kg**	**0,965**
Minimo fatturabile	**€**	**140,000**
Oneri di trasporto in combinata con ns. servizi	**€/viaggio**	**340,000**
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolati per evitare infezioni	**CER 180103**	
Oneri di trasporto e smaltimento cadauna scatola da 60 lt (max 5 kg)	**€/scatola**	**55,000**
Fermo macchina per carico/scarico	**€/ora**	**75,000**
Eventuale carico con ns. personale	**€/ora/pers**	**38,000**
Eventuale fornitura big bags omologati	**€/cad**	**22,000**

Eventuale fornitura fusti omologati	**€/cad**	**49,000**
Eventuale fornitura scatole da 60 lt omologate e porta aghi taglienti	**€/cad**	**10,000**
Oneri amministrativi FIR	**€/cad**	**11,000**
Consulenza per la gestione dei rifiuti da voi prodotti	**€/anno**	**1.180,000**
Oneri per la sicurezza 2% su importo totale fattura		

Validità offerta: 10 giorni dalla data di emissione
Modalità di pagamento: vista fattura

I prezzi sopraindicati si intendono IVA esclusa.

Ai fini della fatturazione farà fede il peso ed il volume riscontrato presso il centro di destino.

Eventuali permessi di circolazione, sosta e/o occupazione suolo pubblico rimangono a vostro carico. Nel caso in cui sia a noi affidata l'analisi, i tempi minimi di analisi dal campionamento sono di 10 giorni lavorativi. Per il servizio richiesto ed annullato con preavviso inferiore a 24 ore, sarà addebitato il 30% dell'importo del viaggio. Nel caso il carico fosse respinto al mittente, vi sarà addebitato il 40% del viaggio. Eventuali costi per accreditamenti o scrizione a portali vi saranno addebitati in fattura. I servizi vanno richiesti con un preavviso minimo di 7 gg comunque dopo la restituzione della presente timbrata e firmata per accettazione e della documentazione relativa all'omologa rifiuto.

Affinché il servizio sia eseguibile devono essere presenti i seguenti allegati:
- Scheda omologa rifiuto
- Analisi, Schede di sicurezza prodotti utilizzati
- Condizioni generali e scheda anagrafica firmata

Per la richiesta dei servizi di logistica:
Mujo Alekic **m.alekic@itsecologia.com** 388 3987707
Per richieste relative ad omologa rifiuto analisi:
Ing. Barbara Friedrich **b.friedrich@itsecologia.com** tel. 338-6999493

Sono parte integrante dell'offerta le condizioni generali allegate alla stessa.
L'attivazione del servizio e condizionata al ricevimento dell'elenco dei rischi specifici presente nella sede di intervento o nel cantiere per l'elaborazione del DUVRI.

Rimanendo a Vs. completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento Vi dovesse necessitare, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

Timbro e Firma per accettazione

ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.
34018 San Dorligo della Valle (TS) - Via Josip Ressel, 2
Tel. +39 040 2821082 r.a. Fax +39 040 2821065
P.IVA E C.F. 00310550322
e-mail: info@italspurghi.it

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI del Laboratorio LAGE CIG Z733D5C5F6 CUP J95F21002830001

TRA LE PARTI

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321 (di seguito, Ente)

E

ITALSPURGHI ECOLOGIA S.r.l. – abbr. ITS ECOLOGIA S.r.l., con sede a con sede a San Dorligo Della Valle, in via Ressel 2, 34018 (TS), P.IVA e C.F. 00310550322, (di seguito, Appaltatore)

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 4 – Importo massimo stimato

Art. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Art. 13 – Obblighi di riservatezza

Art. 18 – Recesso per giusta causa

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

Art. 20 – Risoluzione per inadempimento

Art. 21 – Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto

Art. 22 – Penali

Art. 26 – Foro di competenza

Per accettazione

Il fornitore